

DISEGNO DI LEGGE

n.

D'iniziativa della senatrice: ORRÙ

Modifiche al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 in materia di azioni per i centri anti violenza e le case rifugio

Relazione

Onorevoli Senatori,

la legislatura in corso è tornata più volte ad occuparsi di femminicidio, volendo stabilire misure di contrasto alle condotte violente in danno di donne.

Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni penali, sostanziali e procedurali, volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere e ha previsto, inoltre, l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne. Il citato Piano è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015.

Lo stesso decreto legge 93 del 2013 ha disposto un finanziamento, di natura permanente, specificamente destinato, nell'ambito del Piano, al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Al riguardo occorre sottolineare come, da ultimo, anche la recente legge di bilancio per il triennio 2017-2019 abbia provveduto a rifinanziare il predetto Fondo con un ammontare annuo di 5 milioni di euro.

In questa cornice normativa, è ineludibile, pertanto, prevedere alcune misure idonee a dare alle vittime di violenza la possibilità concreta d'inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro, al fine di conquistare la propria autonomia economica e psicologica. Invero, moltissime donne continuano a vivere con il partner violento poiché in situazioni di totale dipendenza economica. In tal senso sono certamente da leggersi le disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 che prevedono uno specifico congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite nel percorso di protezione. E', tuttavia, necessario fare di più, potenziando i servizi di supporto alle vittime.

Il presente disegno di legge è frutto di un'elaborazione comune svolta con l'associazione Co.Tu.Le.Vi. "Centro tutte le violenze" di Trapani, la quale attraverso un approfondito lavoro di analisi della normativa vigente in materia di femminicidio ha avanzato alcune proposte integrative, in particolare relativamente ai percorsi di reinserimento delle donne vittime di violenza domestica.

Il disegno di legge de quo, pertanto è frutto di un confronto proficuo con i centri e gli sportelli anti-violenza che sono quotidianamente in prima linea nella lotta contro la violenza alle donne. Un lavoro condiviso con l'intento di recepire al meglio le difficoltà riscontrate nel contrasto al fenomeno, al fine di fornire ulteriori strumenti giuridici.

Il presente disegno di legge intende, quindi, apportare un significativo contributo, prevedendo l'istituzione di un *tutor*, che possa provenire dal servizio civile o dalle liste dei giovani avvocati o da altre professionalità tirocinanti, il quale, debitamente preparato, possa seguire le donne vittime di violenza nel percorso di riemersione alla libertà e alla integrità fisica, morale ed economica.

Questa figura si affiancherebbe e opererebbe in sinergia con la rete dei servizi già attiva sul territorio e in particolare con i centri anti-violenza, di accoglienza e ospitalità e con le case rifugio ad indirizzo segreto.

Inoltre, sono introdotte disposizioni volte a incentivare le assunzioni delle donne vittime di violenza con la previsione delle corrispondenti esenzioni fiscali.

Infine, è riconosciuta, ai centri e agli sportelli anti-violenza la facoltà di costituirsi parte civile anche per il recupero delle spese affrontate per la gestione delle donne maltrattate che sono state prese in affidamento, attraverso giovani avvocati iscritti in appositi elenchi presso i Consigli dell'Ordine e che dimostrino comprovate esperienze nella materia, anche al fine di ottenere una maggiore sensibilizzazione, nonché un maggiore coinvolgimento dell'ordine forense nel contrasto di uno dei fenomeni più odiosi della società contemporanea.

Art. 1.

(Modifiche al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93)

Dopo l'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-ter - (*Istituzione del tutor*) - 1. E' istituita la figura del "*tutor*" con il compito di accompagnare il reinserimento socio-lavorativo della donna vittima di violenza e di fornire adeguate forme di supporto psicologico anche per gli orfani di vittime di femminicidio.

2. La figura del *tutor* è individuata nell'ambito delle professionalità operanti nel mondo del volontariato, del servizio civile, del settore dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali tra i praticanti avvocati, tirocinanti psicologi e assistenti sociali, che hanno seguito corsi di formazione specifici.

3. I *tutor*, una volta conseguito un periodo non inferiore a sei mesi di tirocinio formativo, affiancano, per la durata di tre mesi rinnovabili per una volta, l'opera dei centri e degli sportelli antiviolenza, delle case rifugio, delle associazioni che svolgono assistenza nel settore, secondo protocolli accettati da tutte le parti in causa, accordi territoriali e convenzioni con e tra i soggetti interessati dai programmi di intervento, che seguono il percorso di reinserimento sociale delle donne vittime, dei loro figli e degli orfani assicurando il sostegno e l'offerta di servizi anche dopo la fase di emergenza.

«Art. 5 - quater - (*I tirocini formativi*) - 1. Le associazioni e le strutture di accoglienza ed ospitalità attivano, con la supervisione di un coordinatore designato dagli enti e associazioni coinvolte, tirocini formativi, tirocini professionali, corsi di formazione di base ed avanzati, riqualificazioni professionali, aggiornamento normativo per preparare le figure professionali e di sostegno nel rispetto delle disposizioni e delle autorizzazioni vigenti.

Le attività formative sono altresì rivolte ai datori di lavoro, personale delle amministrazioni giudiziarie, personale sanitario e scolastico.

«Art. 5 quinquies. - (*Misure provvisorie ed urgenti di carattere economico ed abitativo*) -

1. Alle vittime di violenza è fornito un servizio di assistenza psicologica finalizzato al loro recupero, nonché servizi destinati a facilitare il raggiungimento di forme di indipendenza economica e abitativa, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono la rete territoriale

dei servizi. A sostegno delle vittime prive di possibilità economiche è previsto un contributo economico per la durata tre di mesi.

2. Alle vittime di reati violenti è altresì garantito:

a) assistenza nella ricerca di un lavoro, tramite un accesso facilitato al servizio per il lavoro, a mezzo centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, servizi privati accreditati per le politiche attive del lavoro;

b) assistenza nei percorsi di imprenditoria femminile e lavoro autonomo anche di tipo artigianale, progetti di inserimento in realtà economiche e produttive o di servizi, e attivazione di procedure semplificate di accesso al microcredito, attraverso la stipula di accordi territoriali o convenzioni anche nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari, con il coinvolgimento di associazioni di categoria e imprese. Nei casi di assunzione di donne vittime di violenza, ai datori di lavoro è riconosciuto l'accesso a detrazioni e benefici fiscali per i costi sostenuti per l'assunzione e la retribuzione;

c) la possibilità di accedere a prestiti d'onore con il controllo della destinazione delle somme elargite, e regolamentazione dei piani di rientro per l'ente o l'associazione erogatori.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la previsione di adeguate forme di pubblicità delle offerte lavorative riservate alle donne vittime di violenza sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di vittime impossibilitata a rimanere o a rientrare nell'abitazione coniugale, è garantita temporaneo alloggio nelle strutture dei centri antiviolenza e case rifugio ad indirizzo segreto, al fine di favorire, superata la fase di emergenza, l'inserimento abitativo, anche di più nuclei di vittime con prole, negli immobili confiscati alla mafia ed assegnati alle associazioni che combattono la violenza sulle donne ovvero in abitazioni private, dietro corresponsione di almeno tre mensilità di canone, a carico delle associazioni operanti nel settore.

5. Le associazioni, i servizi territoriali, i centri antiviolenza, i centri di accoglienza, e servizi di assistenza alle donne vittime di violenza sono autorizzati a chiedere, con carattere di priorità, l'assegnazione di beni confiscati alla mafia per i propri compiti istituzionali e per offrire alloggio alle donne vittime di violenza nel periodo di emergenza.

«Art. 5 *sexies* - (Sostegno legale e costituzione di parte civile delle associazioni) - 1. Le associazioni e gli enti che operano nel settore offrono assistenza legale, attraverso professionisti appositamente formati, alle vittime di violenza, anche con riguardo ai fenomeni di violenza assistita in danno di minori, e possono costituirsi parte civile nei processi penali riguardanti l'autore della violenza, avvalendosi di legali che hanno svolto attività di formazione specifica, hanno stipulato

adeguata convenzione per la prestazione professionale richiesta, e sono inseriti in apposito registro tenuto presso gli Uffici dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

Alla copertura dei maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.